## PROVINCIA di BENEVENTO

0 1 APR 2011

Benevento- Costituzione in giudizio- F	Ratifica atti e autorizza	azione a stare in giudizio.
L'anno duemilaundici il giorno <u>UN</u> la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Prov	/O del mese di vinciale con l'interven	APRICE presso to dei Signori:
1) Prof.Ing. Aniello Cimitile	- Presidente	
2) On. Avv. Antonio Barbieri	- Vice Presidente	
3) Dr. Gianluca Aceto	- Assessore	
4) Ing. Giovanni Vito Bello	- Assessore	
5) avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi	- Assessore	ASSENTE
6) Dr.Annachiara Palmieri	- Assessore	10
7) Dr. Carlo Falato	- Assessore	ASSENTE
8) Dr. Nunzio Pacifico	- Assessore	
8) Geom. Carmine Valentino	- Assessore	ASSENTE
Con la partecipazione del Segretario Genera L'ASSESSORE PROPONENTE Avv. Giovan	le D <del>ott. Claudio Ucce</del> ini Angelo Mosè Bozz	IL VICE SEGRETARIO GENERALI  IL VICE SEGRETAR
LA GIUI		(,

Premesso che con ricorso notificato il 30/12/010 la Metro Campania Nord Est srl proponeva appello avverso la sentenza Tar Campania Sez. III n.7219/010 dinanzi al Consiglio di Stato in S.G.;

Con determina n. 210/010 si procedeva alla costituzione nel giudizio in premessa a mezzo della difesa dell'Avvocatura Provinciale;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del disposto di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni

dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso dalla Metro Campania Nord Est srl c/ Provincia di Benevento con ricorso dinanzi al Consiglio di Stato in S.G. in appello alla sentenza Tar Campania Sez. III n.7219/010 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 210/010;

provincia di Benu AOO: Prot. Generale PROVINCIA DI REMEVENTO ., a.a. 30/12/2010 sto Protocollo Entrata Avv. Enrico Soprano Oggetto RICORSO IN APPELLO RICURSU IN AFFELLU RICURSU IN AFFELLU RICURSU IN AFFELLU INETROCAMPANIA CONTRO Via G. Melisurgo n. 4 - 80133 NAPOLI Dest ANNOCATURA

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN S.G. - ROMA

RICORSO INI ADDITIONALI

Dest ANNOCATURA

RICORSO INI ADDITIONALI

RICORSO INI ADDITION 3 0 DIC. 2010 Tel. 081.4287111 - Fax 081.5528256 Via degli Avignonesi n. 5 - 00187 ROMA Tel. 06.485588 - Fax 06.48916676 della MetroCampania Nordest s.r.l., con sede in Napoli, alla Via Don Bosco (C.F. 07614680630), in persona dell'Amministratore unico e legale Avv. Enrico Sonrano rappresentante pro tempore, ing. Giuseppe Raccioppi, rappresentato e Con la presente VI conferisco procura e Vi nomino mio difensore nel procedimento di cui al presente difeso, giusta procura a margine del presente atto, dall'avv. Enrico Soprano, atto, in ogni fase e grado, ivi comprese la proposizione di motivi aggiunti, le fasi esecutive, di presso il cui studio in Roma, alla Via degli Avignonesi n. 5, è elettivamente appello e in Cassazione e/o in Consiglio di Stato e cautelari, conferendoVi all'uopo le più domiciliato, ove chiede riceversi ogni eventuale notifica e/o comunicazione, ampie facoltà di legge, comprese quelle di farVi sostituire nominare procuratori, anche a mezzo telefax al numero 081/5528256 ovvero e-mail all'indirizzo sottoscrivere l'atto di precetto, transigere, quietanzare, rinunciare agli atti del giudizio ed accettare enrico.soprano@cnfpec.it ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 104/2010 rinunce agli atti del giudizio, chiamare in causa terzi anche in garanzia domanda ргорогте CONTRO riconvenzionale ricorso incidentale, intervenire nel giudizio e resistere ad interventi, la Provincia di Benevento, in persona del Presidente e legale rappresentante deferire e riferire giuramento decisorio, accettare e/o derogare giurisdizione e competenza, pro tempore ratificando fin da ora il Vs. operato. Ai sensi e per gli effetti della legge per l'annullamento e/o la riforma 675/86; art. 10 (cd. "Privacy") e del D.Lgs. 196/03, chi sottoscrive dichiara di essere stato edotto ed della sentenza del T.A.R. Campania - Napoli, Sezione III, n. 7219/2009 del informato che i dati personali, anche sensibili direttamente ovvero raccolti presso 10.11.2009, non notificata, resa sul ricorso R.G. n. 4913/2006; nonchè per terzi, verranno utilizzati, dal procuratore suoi collaboratori. ai l'accoglimento del ricorso di primo grado. soli fini dell'espletamento del presente incarico e. pertanto, presta **FATTO** espressamente il suo specifico consenso al loro trattamento, prendendo, altresì atto che detto 1. In data 18.02.2002, la Regione Campania stipulava in nome e per conto trattamento dei dati personali аууегга mediante strumenti manuali, informatici e telematici, della Provincia di Benevento, ex art. 44 della L.R. Campania n. 3/2302, un con logiche strettamente correlate alle finalità dell'incarico. Eleggo domicilio prosso il Vs. studio sito contratto di servizio cd. ponte con la Ferrovia Alifana e Napoli-Benevento in Roma Via alegle Augistus BOW IN GUISAPPARECIONE S.r.l. - oggi MetroCampania Nordest S.r.l. - avente ad oggetto l'esercizio di servizi pubblic, di linea per il trasporto di persone su gomma

La durata del suddetto contratto era stabilita dall'1.01.2003 al 31.12.2003;

lo stesso conteneva, all'art. 15, statuizione espressamente denegatoria della

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	spettanza della revisione del corrispettivo.
	L'esercizio del servizio oggetto del medesimo contratto veniva
	successivamente prorogato:
1.	a) con atto stipulato il 30.12.2003, per una durata compresa tra l'1.01.2004 e
	il 31.12.2004;
	b) con atto stipulato il 11.01.2005, per una dura compresa tra l'1.01.2005 e il
	31.12.2005;
	c) con delibera di Giunta Provinciale n. 5 del 9.01.2006, a mezzo della quale
	l'affidamento di cui trattasi veniva ulteriormente prorogato, "agli stessi patti
1	e condizioni (), fino al subentro della nuova impresa a seguito
The Assessment of Section 1	dell'espletamento delle procedure concorsuali" all'uopo previste.
	2. Con nota prot. n. 3102 del 17.03.2006, la odierna appellante chiedeva alla
****	Provincia di Benevento "la revisione del corrispettivo contrattuale a
	decorrere dal secondo semestre successivo al primo contrattuale", ovvero
	dall'1.07.2003.
	Tanto, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6 della L. 24.12.1993,
	n. 537, e.s.m.i., e dell'art. 1339 c.c.
	Del tutto inopinatamente, la Provincia di Benevento, con la nota prot. n.
	2525/SME del 4.05.2006, impugnata in primo grado, rigettava la richiesta
0.0	revisionale.
*	Il diniego veniva fondato sulla non imputabilità di "alcuna manchevolezza
The second secon	circa la mancata rinegoziazione del corrispettivo, in quanto [la Provincia],
	per rimessa, provvede ad amministrare risorse trasferite, quantificate a
	priori, ante conferimento delle relative funzioni: l'esercizio della funzione
	per dettato del D.Lgs. 112/98, non deve comportare alcun onere a carico

delle finanze provinciali".	
La Provincia di Benevento fondava il proprio diniego sulle seguenti ulteriori	
considerazioni "al riguardo si registrano, comunque, pronunce di due gradi	
di giudizio, tra cui il Consiglio di Stato che con le sentenze n. 3987 e	
3992/2006 in merito alle azioni di rivalsa trasmesse dalle imprese	
affidatarie dei servizi di TPL dei servizi di competenza di questo Ente,	
ravvisando, in relazione alla natura transitoria del contratto di Servizio	
Ponte, l'insussistenza di alcuna illegittimità circa la mancata previsione	
della previsione del corrispettivo in quanto elemento non obbligatorio del	
contratto, costituente contenuto eventuale e pertanto ritenuto correttamente	: <u>18 5432</u>
omesso in relazione alla natura transitoria ed eccezionale della proroga".	
3. Con ricorso depositato il 18.07.2006 la Metrocampania impugnava	55 % 34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
l'anzidetta nota del 4.05.2006.	
Seguiva la sentenza n. 7219 del 10.11.2009, con la quale la III Sezione del	00
T.A.R. adito respingeva il ricorso, precisando, tra l'altro, che:	
la clausola di revisione periodica del prezzo, ex art. 6, comma 4, della L.	
537/93, non si applica ai contratti accessivi ad una concessione di servizi	4
pubblici;	
nella fattispecie, inoltre, la breve durata dell'affidamento del servizio in	19
favore della Metrocampania non era compatibile con la previsione della	
revisione prezzi.	
Tale sentenza è illegittima ed erronea e va, pertanto, annullata e/o riformata	
per i seguenti	
MOTIVI DI DIRITTO	
I. ERROR IN IUDICANDO IN RELAZIONE ALL'ART. 6 DELLA L.	

-537/93 ED ALL'ART.	1339 C.C. – MOTIVAZIONE ERRONEA.
Preliminarmente-va os	servato che il T.A.R. Campania ha operato un'erronea
qualificazione-dell'aff	idamento disposto dalla Provincia di Benevento in
favore—dellaMetroc	ampania, ritenendo che lo stesso avesse natura
concessoria, con con	seguente inapplicabilità alla fattispecie dell'istituto
revisionale di cui all'a	rt. 6, comma 4, della L. 537/93 e dell'art. 1339 c.c.
I.1. Sul punto appar	e dirimente una recentissima decisione di codesto
ece.mo Consiglio, resa	a con riferimento ad un caso identico a quello per cui è
eausa.	
In particolare, con tal	e sentenza (sez. V, n. 5954 del 26.08.2010), resa su
ricorso proposto dal	la Compagnia Trasporti Pubblici S.p.A. contro la
Provincia di Caserta, e	stato rilevato che:
——————————————————————————————————————	re del D.Lgs. n. 422/97 che prevedeva, in armonia con
le direttive comunitar	ie, l'avvio del processo di liberalizzazione del mercato,
fu previsto, ai sensi	dell'art. 18, la regolamentazione di tali rapporti con
procedure_concorsuc	uli e non più con atti concessori, stabilendosi un
periodo transitorio, s	uccessivamente più volte prorogato.
Da ciò la previsione	e, in via transitoria, tra la CTP e l''Assessorato ai
trasporti della provin	cia di Caserta, anche ai sensi dell'art. 45 della L.R. n.
3/02, della proroga	della preesistente cor.cessione fino al 31/12/03 (cfr.
Preambols del "con	tratto ponte"), poi successivamente prcrogata, negli
anni successivi e, nel	2006, in via di mero fatto.
Deriva da quanto esp	osto che il "contratto ponte" qui in esame, pur avendo
un oggetto analogo	o alla precedente concessione relativamente alla
regolamentazione de	ei servizi di autolinea, di cui richiama i patti e
	4

	condizioni, non può, tuttavia, configurarsi come atto concessorio, come si
	evince chiaramente dai numerosi testuali richiami al suo contenuto
	contrattuale (art. 3, art. 18, art. 22, art. 23, art. 25 ) nonchè dalla
	previsione di specifici istituti di carattere contrattuale (art. 22, risoluzione
	del contratto; art. 26, registrazione;).
	Viene anche richiamata l'applicazione dei dettati normativi comunitari,
	ordinari e regionali (art. 27).
	Pertanto, tale contratto, a prescindere dal richiamo alla precedente
	disciplina concessoria, non ha la finalità di regolamentare un rapporto
·	concessorio, ma ha il contenuto di un vero e proprio rapporto contrattuale
	che, prescindendo dalla concessione preesistente, costituisce l'unica fonte
	giuridica di regolamentazione dei rapporti con l'amministrazione, secondo
	le normative di carattere generale che regolano i rapporti contrattuali.
	Da ciò discende l'obbligo di inserzione della sopra richiamata clausola di
	revisione periodica del prezzo prevista per tutti i contratti ad esecuzione
and the second second	periodica o continuativa, che ha la finalità di garantire la correttezza del
	rapporto nell'ambito dei contratti in cui è parte una pubblica
	amministrazione e che ha carattere di specialità (C.S. n. 3373/03), senza
E.	che possa aver rilievo il fatto che non esiste un atto formale di rinnovo
	contrattuale per il 2006, atteso che ciò non dimostra che non vi sia stata
	un'esecuzione di fatto su accordo tra le parti.
	L'appello va, quindi, accolto con conseguente accertamento e pagamento
	delle somme reclamate da accertarsi secondo le procedure dell'art. 35, co 2
	del D.Lgs. n. 80/98, affinc! é l'amministrazione proponga all'appellante il
	pagamento di somme che siano parametrate all'incremento delle voci di
	5

costo sulla base della mateizzazione dei contributi di esercizio,
-all'incremento delle voci-di costo rappresentate dal prezzo del carburante,
-all'incremento-del costo-del-personale ed ai-costi fissi di esercizio del
-servizio, sulla base di criteri standardizzati».
Come anticipato, la odierna fattispecie è identica a quella delibata con la
richiamata sentenza, laddove gli atti stipulati tra la Provincia di Benevento e
la Metrocampania avevano il medesimo contenuto del contratto richiamato
nella medesima pronuncia.
Ne discende che il principio di diritto affermato da codesto ecc.mo
Consiglio trova piena applicazione anche alla fattispecie di cui è causa; e
che dunque il contratto ponte stipulato dall'appellante, come si evince dalle
relative clausole, non può configurarsi come atto concessorio, avendo, al
contrario, "il contenuto di un vero e proprio rapporto contrattuale".
Con l'ulteriore conseguenza che, al medesimo contratto – come a tutti i
contratti ad esecuzione periodica o continuativa – trova ex lege applicazione
l'istituto della revisione prezzi.
I.2. Sotto un diverso profilo, poi – e ad ulteriore conforto della natura
contrattuale del rapporto controverso – va osservato che la Metrocampania è
società di capitale interamente partecipata dalla Regione Campania, che ne
controlla pienamente l'attività; è società, inoltre, istituita per soddisfate
l'esigenza, di interesse generale, afferente la gestione universalistica del
trasporto pubblico locale.
Metrocampania è, dunque, organismo di diritto pubblico ed in quanto tale,
ex art. 3, comma 25, del Codice dei Contratti, "amministrazione
aggiudicatrice".

	Nessun dubbio può, poi, nutrirsi sul carattere di amministrazione	
	ressuir dubblo puo, poi, nutrisi sur carattere di amministrazione	
	aggiudicatrice proprio della Regione Campania e della Provincia di Napoli.	
	Ne discende, dunque, che il rapporto tra le P.A. innanzi citate e	ž
	Metrocampania non è riconducibile al genus "concessione di servizi",	(c)
	dovendosi al contrario ritenere che il contratto di servizio per cui è causa sia	Tests III
	accessivo ad un "affidamento di servizi a soggetti che sono a loro volta	
21	amministrazione aggiudicatrici".	
	Modulo gestionale quest'ultimo che, ai sensi del quinto comma dell'art. 30	
***************************************	del D.Lgs. 163/06, è alternativo alla "concessione di servizi a terzi" da	
	intendersi esclusivamente quali privati operatori economici.	
	Ne discende ulteriormente che detto contratto, successivamente prorogato,	
	per il quale non può certo invocarsi l'ingresso del principio dell'invariabilità	
	del canone concessorio, è senz'altro soggetto all'istituto revisionale.	
	Di qui la prima, evidente illegittimità della sentenza impugnata, laddove il	
	T.A.R. avrebbe dovuto riconoscere che il rapporto controverso ha natura	
	contrattuale e non concessoria.	
	II. ERROR IN IUDICANDO IN RELAZIONE ALL'ART. 6 DELLA L.	
	537/93 ED ALL'ART. 1339 C.C. – MOTIVAZIONE ERRONEA.	
	In ogni caso, anche a voler ritenere che il rapporto in questione fosse	
	riconducibile all'ambito delle concessioni di servizi pubblici, l'utilizzo dei	
	modulo concessorio, piuttosto che del modulo dell'affidamento ir apparto,	
	non può ex se rilevare sull'applicabilità o meno del meccanismo revisionale.	
	II.1. Detto meccanismo, infatti, ha lo scopo di garantire l'equilibrio	
	sinallagmatico tra i contraenti in tutti i rapporti nei quali la P.A. riconosca	
	ad un privato un "prezzo" a fronte dell'esecuzione di una prestazione.	
	7	

E, tanto, dunque, indipendentemente dal modulo gestionale prescelto dalla P.A., atteso che sia nell'uno che nell'altro caso vi è comunque un "prezzo" che spetta al privato per la sua attività. -Tale, infatti, è il caso del contratto di servizio de quo, ove, appunto, accanto agli introiti derivanti dalla vendita di titoli di viaggio, la Provincia riconosce -un prezzo a suo diretto carico; prezzo, quindi, che in quanto tale deve essere oggetto di revisione periodica. Del resto è la stessa ratio del meccanismo revisionale ad imporne la indifferenziata applicazione, atteso che lo stesso è volto a "garantire la correttezza del rapporto sinallagmatico nell'ambito di tutti contratti di cui è parte la Pubblica Amministrazione", ragion per cui non si vedrebbe per quale motivo l'"istituto della clausola revisionale non debba riguardare anche i contratti accessivi a rapporto concessorio, caratterizzati, come nella specie, da esborso di pubblico denaro per la corresponsione di un prezzo del servizio reso in favore dell'Ente pubblico, come soggetto esponenziale di una determinata collettività. E ciò non solo perché il comma 4, con il termine <<tutti>>, sottolinea oggettivamente l'intenzione del legislatore di estendere l'istituto della revisione a ogni ipotesi di contratto di durata a prestazioni corrispettive di cui sia parte l'Amministrazione, ma anche perché la tesi contraria all'adeguamento revisionale del prezzo, accolta dai primi giudici in ragione della natura necessariamente concessoria del rapporto, non tiene conto dell'evoluzione introdotta nella materia dal recepimento della Direttiva CEE 92/50 ad opera del d.lgs. n. 157 del 1995" (cfr. Cons. di Stato, sez. V., sent. n. 3373 del 16.06.2003; Cons. di Stato, sez. V, sent. n. 6709 del 2.11.2009; Cons. di

Stato, sez. V, n. 6869 del 20.10.2004; T.A.R. Lazio, Roma, sez. Í	II, sent.
826 del 6.02.2006).	
II.2. Né tantomeno il diniego opposto dall'Amministrazione conver	nuta alla
richiesta di revisione dei corrispettivi, formulata dalla Metroca	mpania,
poteva essere fondato sulla maneanza di una esplicita pre	evisione
contrattuale in tal senso, né tantomeno sull'inserimento di una claus	ola che,
come nel caso di specie, espressamente disponga in senso denega	itorio-in
ordine alla possibilità di una revisione dei prezzi.	
Ed infatti l'art. 6 della L. 537/93 "è considerato dalla u	ınanime
giurisprudenza norma imperativa, non suscettibile di essere d	lerogata
pattiziamente. La sua finalità primaria è quella di salvaguardare l'i	nteresse
pubblico a che le prestazioni di beni e servizi alle pu	ıbbliche
amministrazioni non possano col tempo subire una diminuzione que	alitativa
a causa della eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione	e della
conseguente incapacità del fornitore di farvì compiutamente fronte.	Quindi,
va condivisa l'affermazione secondo cui le disposizioni ne	egoziali
contrastanti con la disposizione legislativa non solo sono colpit	e dalla
nullità ai sensi dell'art. 1419 cod. civ., ma sostituite de iure, ex ar	t 1339
cod. civ., dalla disciplina imperativa di legge" (cfr. ex multis, C	ons. di
Stato, sez. V, sent. n. 3394 del 20.08.2008; Cons. di Stato, sez. V,	șent. n.
6709 del 2:11.2009; Cons. di Stato, sez. V, sent. n. 1295 del 13 marzo	2006;
Cons. di Stato, sez. V, sent. n. 2461 dell'8.05.2002).	
Dalla citata giurisprudenza non sembra, dunque, potersi trarre	e altra
conclusione se non quella che, nel caso de quo, le clausole del contr	ratto di
servizio in esame, ai sensi dell'art. 1339 c.c., sono, ex lege, sostituit	e dalla

	previsione di cui ali art. 6 E. II. 337773.	
	Pertanto, alla stregua degli indicati principi giurisprudenziali:	500
	a) le disposizioni di cui all'art. 6 citato, hanno carattere imperativo;	100
	b) le eventuali clausole contrattuali difformi - quale è quella prevista nel	
	contratto-di servizio de quo - sono nulle per contrasto con una norma	
	-imperativa;	
	c) la previsione di cui all'art. 6 citato si inserisce automaticamente nel	
With 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 199	<u>contratto</u> .	
	II.3. A tanto-si-aggiunga che, nelle ipotesi di affidamento del servizio di	
	trasporto pubblico locale, non possono trovare applicazione le previsioni di	
<del>andrewalde</del> o en es <del>emble</del> d	cui all'art. 1664 c.c., comma 1, il quale stabilisce che "qualora per effetto di	
	circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo,	
	dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una	· · ·
	diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto,	*
	l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo	
	medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che	
	eccede il decimo"	
	Ciò in quanto la previsione codicistica in parola disciplina l'ipotesi che per	-
	effetto di circostanze imprevedibili si siano verificate variazioni di mercato	
	nei prezzi dei materiali e della mano d'opera; tale disciplina, come affermato	
	da concorde giurisprudenza e dottrina, non trova applicazione negli appalti	
	pubblici.	
	In particolare, la giurisprudenza è, oramai, concorde nel ritenere che	-
	all'inapplicabilità dell'art. 1664, comma 1, c.c., agli appalti pubblici depone,	of a control of the c
	in primo luogo, "la natura speciale delle disposizioni che prevedono il	

	To a second of the second of t
-	riconoscimento della revisione dei prezzi-nei-contratti-stipulati da Pubbliche
	Amministrazioni (); altro-elemento-interpretativo che non consente
	l'applicazione dell'art. 1664, comma-l, c.c., sta nella natura dei contratti
<u>-</u>	cui si applica l'art. 6 della legge-537/1993, non solo-appalti di servizi, ma
A	anche forniture di beni e servizi o, meglio, contratti di somministrazione
	periodica o continuativa per i quali, di certo, non è configurabile
V2	l'integrazione con norme tipiche dell'appalto", sono altresì decisive, ad
	avviso della giurisprudenza, "anche le argomentazioni che muovono dalla
	natura e funzione dell'art. 1664, comma 1 c.c. La derogabilità delle
	disposizioni in esso contenute, pacificamente riconosciuta dalla
	giurisprudenza, si oppone in modo significativo alla possibilità di integrare
100	la disciplina di un sistema imperativo e doveroso cui le parti non possono
	sottrarsi", inoltre "la disciplina del codice civile in esame è legata ad un
	presupposto imprescindibile: la sussistenza di circostanze imprevedibili che
·	abbiano determinato l'incremento dei costi dei materiali o della mano
	d'opera. Nel caso dell'art. 6 della legge 537/1993 la situazione è del tutto
	diversa: si prevede una lievitazione di costi e la si vuole neutralizzare per
-	rendere le parti garantite rispetto a tale circostanza" (cfr. Cons. di Stato,
	sez. V, sent. n. 2461 dell'8.05.2002).
	Ne consegue la piena applicabilità alla fattispecie in questione della speciale
	disciplina prevista dall'art. 6 della L. n. 537/93.
	Di qui l'ulteriore manifesta erroneità della gravata decisione.
	III. ERROR IN IUDICANDO IN RELAZIONE ALL'ART. 6 DELLA L.
	537/93 ED ALL'ART. 1339 C.C. – MOTIVAZIONE ERRONEA.
	La pronuncia impugnata adduce, quale ulteriore motivo ostativo

	all'accoglimento dell'istanza revisionale formulata da Metrocampania, ed al
	conseguente accoglimento del ricorso di prime cure, la breve durata del
	relativo rapporto, che il T.A.R. ha assunto "limitata al termine annuale del
	31 dicembre 2004"; circostanza avente un'autonoma valenza impeditiva,
SS FOR COLUMN AND A	sempre a dire del T.A.R., dell'applicazione dell'istituto in parola.
	III.1. Al contrario, diversamente da quanto sostenuto dal T.A.R., il rapporto
	di cui è causa non ha affatto avuto durata limitata al "31 dicembre 2004",
	laddove lo stesso, come anticipato in narrativa, è stato successivamente
	prorogato, prima con l'atto stipulato l'11.01.2005, e quindi, sine die, con la
	delibera di Giunta Provinciale n. 5 del 9.01.2006.
	Con la conseguenza che il rapporto di cui si discute ha avuto un'effettiva
	durata pluriennale: non può nutrirsi alcun dubbio circa l'operatività del
	meccanismo revisionale per detta sola ragione.
	Peraltro, una ricca casistica giurisprudenziale, formatasi in ordine a
	fattispecie del tutto analoghe a quella di specie, conferma che, ai fini della
	qualificazione di un rapporto quale contratto ad esecuzione continuata e
	della conseguente applicabilità allo stesso del meccanismo revisionale di cui
	all'art. 6 della legge 537/1993, è sufficiente anche una breve durata
	dell'esecuzione complessiva del contratto.
	In alcuni casi, persino un periodo di esecuzione contrattuale avente durata di
	poco superiore ad un anno è stato considerato idoneo alla caratterizzazione
	dell'esecuzione come continuata, ed alla applicazione alla stessa della
	revisione dei prezzi (cfr. Cons. di Stato, sez. V, sent. n. 6709 del 2.11.2009;
	T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, sent. n. 17174 del 29.07.2010; Tar Puglia,
	Lecce, sez. II, sent. n. 3239 del 14.09.2007; Tar Campania Napoli, sez. I,
	12

	sent. n. 7179 dell'1.08.2007; Tar Sardegna, sez. I, sent. n. 45 del -
	——————————————————————————————————————
	Coerentemente, e a maggior ragione, la medesima giurisprudenza non nutre
	alcun dubbio in ordine ad una tale qualificazione, quale contratto ad
<u></u>	esecuzione continuata, quando trattasi di contratti, come quello di specie, di
1	lunga durata, aventi un'effettiva durata pluriennale per le proroghe di anno
	in anno intervenute.
and the second second second second second	Ai-fini- dell'operatività del meccanismo revisionale, basta, secondo la
	giurisprudenza, che vi sia stata una proroga di almeno sei mesi, in quanto
	tale-è il termine di pubblicazione degli elenchi dei prezzi ISTAT che
	costituiscono l'elemento di riferimento per l'amministrazione per accertare
	le variazioni di prezzo intervenute.
	Come è già stato precisato da codesto ecc.mo Consiglio, infatti, il quarto
-/	comma dell'art. 6 della L. 537/93 "espressamente stabilisce che «per
	orientare le pubbliche amministrazioni nell'individuazione del miglior
	prezzo di mercato, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), avvalendosi, ove
	necessario, delle Camere di commercio, industria, artigianato e
	agricoltura, cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi del mercato dei
	principi beni e servizi acquistati dalle pubbliche amministrazioni,
	provvedendo alla comparazione, su base statistica, tra questi ultimi e i
	prezzi di mercati. Gli elenchi dei prezzi rilevati sono pubblicati nella
	Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, per la prima volta entro il 31
	marzo 1995 e successivamente, con cadenza almeno semestrale, entro il 30
-	giugno e il 31 dicembre di ciascun anno». È agevole dedurre, sulla scorta di
	tale substrato normativo, che la revisione prezzi possa concretamente

	operare solo per quei contratti ad esecuzione periodica o continuativa la	
	cui effettiva durata non sia inferiore a sei mesi, semestrale essendo il	
	termine (30 giugno e 31 dicembre di ogni anno) di pubblicazione degli	
	elenchi dei prezzi rilevati che rappresentano il necessario ed indispensabile	
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	elemento di riferimento per l'attività istruttoria finalizzata all'accertamento	
	da parte delle pubblica amministrazione delle variazioni di prezzo	
	eventualmente giustificatrici della revisione dei prezzi" (cfr. Cons. di Stato,	
	sez. IV, sent. n. 5497 del 20.09.2006; Cons. di Stato sez. V, sent. n. 3994 del	
	20.08.2008; T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, sent. n. 523 del 29.01.2009;	
	T.A.R. Sardegna, sez. I, sent. n. 1792 del 29.09.2008).	
<u></u>	Nel caso di specie, il contratto in questione ha avuto certamente lunga	
8	durata, con decorrenza dall'1.01.2003, e pertanto lo stesso non può che	######################################
	qualificarsi come contratto ad esecuzione continuata.	
	A nulla rileva che il contratto prevedesse esplicitamente un termine di	Section (SEC)
	durata annuale, con facoltà di proroga, se poi lo stesso è stato effettivamente	
	prorogato di anno in anno, ponendo in essere una chiara e grave elusione	
<u> </u>	delle norme di diritto	
71	Ciò che rileva, invece, ai fini dell'ingresso dell'istituto revisionale è il	
	carattere continuativo dell'esecuzione del contratto, che nel caso di specie	
	deve riconoscersi	
	A prescindere dal nomen juris utilizzato di volta in volta, nella sostanza si è	
	pertanto trattato di una mera proroga dell'efficacia dell'iniziale contratto; id	
	est di un rapporto sostanzialmente unitario, caratterizzato da un vincolo	
	originario il cui solo termine di durata è stato più volte differito da numerose	
	proroghe consecutive, senza dare vita a distinti ed autonomi rapporti	Š
	protogne consecutive, senza date vita a distinti da daterioria rappor	

contrattuali ad efficacia novativa.
A sostegno di tale conclusione va richiamata la giurisprudenza che ha in più
occasioni distinto tra "rinnovazione" e "proroga" del contratto,
configurando la sussistenza della prima ipotesi "allorquando tra le parti,
– per effetto del rinnovato esercizio della loro autonomia negoziale, veniva
posta-in-essere-una-disciplina obbligatoria di fonte contrattuale «nuova»,
avente contenuto diverso dalla precedente per quanto segnatamente attiene
— all'entità della prestazione e/o del prezzo in senso più favorevole alla
— pubblica amministrazione, nel mentre la seconda ipotesi consisteva
essenzialmente nel differimento della scadenza del rapporto, disciplinato
per il resto dall'originario contratto" (cfr. Cons. di Stato, sez. VI, sent. n.
1767 del 29.03.2003; Cons. di Stato, sez. V, sent. n. 3892 del 22.06.2010;
Cons. di Stato, sez. V, sent. n. 9302 del 31.12.2003).
Del resto, diversamente argomentando, risulterebbe agevole per il
contraente "forte" sottrarsi ai propri obblighi revisionali, semplicemente
inserendo formalmente clausole di durata "annuale" del contratto e
contestualmente vincolando permanentemente la controparte con
"proroghe" o "rinnovi" o comunque, come potrebbe ritenersi nel caso di
specie, con il ricorso a particolari pattuizioni che garantiscono, comunque,
l'ultrattività del contratto ben oltre la durata annuale e fino all'effettivo
subentro di un nuovo affidatario del servizio.
Anche per tale via, quindi, va ribadita la sicura applicabilità al contratto de
quo dell'istituto revisionale.
III.2. Né tale conclusione può mutare per effetto della previsione di cui
all'art. 3, comma 4, del contratto, della facoltà delle parti di "rinegoziare" il

	corrispettivo contrattuale, come pure sostenuto dal T.A.R. eampano con la
MDATE STATES	sentenza impugnata.
¥ 28	L'istituto della revisione di cui al citato art. 6 L. 537/93 è rimedio di
	carattere automatico, e per questo ben diverso dalla rinegoziazione prevista
	dal contratto in oggetto, successivamente prorogato, che è invece rimessa
	alla comune volontà delle parti; rinegoziazione, che, in ogni caso, nel caso
	di specie non é mai avvenuta.
	Né, a ben guardare, detta rinegoziazione avrebbe mai potuto avere luogo.
	L'esecutore Metrocampania non possiede una "forza contrattuale" tale da
	imporre alla committente una rinegoziazione, né soprattutto una proroga
	"revisionata", cioè adeguata ai prezzi di mercato.
	Ed invero al gestore del servizio si paventerebbe come concreto, il rischio di
	perdere l'intera commessa, vedendosi di conseguenza costretto ad accettare
	la proroga del contratto alle condizioni (quelle invariate ed originarie)
	impostegli dall'amministrazione; e nel caso di specie già disposte dal
	contratto ponte.
	E sulla effettiva mancanza di volontà della Provincia di Benevento di
6)	procedere ad un aumento, a qualsivoglia titolo, del quantum riconosciuto
	alla Metrocampania, non può nutrirsi dubbio alcuno, atteso che mai l'Ente
	Provincia ha manifestato detta intenzione, pur anche successivamente alle
	richieste revisionali dell'appellante.
3	Di qui, pertanto, l'ulteriore manifesta erroneità della sentenza gravata atteso
	che le vicende astrattamente afferenti la rinegoziazione del contratto – nel
	caso di specie si ripete mai neppure avviate – operano su un piano del tutto
	diverso dall'istituto revisionale.
	16

	IV. In ultimo, e nonostante ciò-non-abbia-formato oggetto della decisione
and the state of the state of	- impugnata, occorre ribadire, per mero scrupolo difensivo, l'infondatezza
	dell'ulteriore rilievo espresso dalla Provincia di-Benevento a fondamento
	della determinazione del 4.05.2006, secondo cui il medesimo Ente, "per
	— rimessa, provvede ad amministrare risorse trasferite".
	— Sul-punto-deve risolutivamente rilevarsi-che, alla stregua del chiaro tenore
	testuale del contratto in esame, è la Provincia di Benevento, parte del
	contratto_ponte,_e_non_la_Regione_Campania,_soggetto_erogatore_dei
-	trasferimento.
	Ed è pertanto l'Amministrazione provinciale che, in quanto parte
	contrattuale, doveva procedere alla revisione del corrispettivo contrattuale.
	Invero, da un lato, la Regione Campania, come emerge dalle premesse
	contrattuali, ha sottoscritto il (solo) atto del 18.02.2002 non in nome e per
	conto proprio, bensì esclusivamente "su specifica richiesta di avvalimento.
	da parte della Provincia di Benevento"; dall'altro, successivamente, la
	medesima Provincia di Benevento i successivi atti in proprio.
1	Con la conseguenza che era l'Amministrazione provinciale convenuta a
	dover procedere alla revisione del corrispettivo spettante alla
	Metrocampania per l'esercizio del servizio, in quanto, giova ripeterlo, parte
	dei detti atti, a nulla rilevando, relativamente alla situazione giuridica
	soggettiva attivata dalla società appellante, i rapporti interni eventualmente
	intercorrenti tra la medesima Amministrazione e la Regione Campania.
	P.T.M.
	si conclude per l'accoglimento del presente ricorso in appello; nonché per
	l'accoglimento dell'impugnativa proposta in primo grado.

	Con vittoria di spese ed onorari.  Avv. Enrico Soprano	
	AVV. Enited Soptano	
	L'anno 2010 il giorno 27 del mese di dicembre il soposcritto avv. Enrico	
	Soprano, nella qualità e con domicilio indicati in epigrafe, giusta mandato a	
V - 2	margine del presente atto, ha notificato il ricorso in appello che precede, ai	
- 18 -	sensi dell'art. 7 della legge 21.1.1994 n.53 (a tanto autorizzato con delibera	WWW.
	del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli adottata nella seduta del	
	6/02/2007 e pedissequa autorizzazione presidenziale del 9/2/2007), previa	-
	iscrizione al n. 236/2010 del proprio registro cronologico, mediante	
	spedizione di copia conforme all'originale in plico raccomandato	
	dall'Ufficio Postale di Napoli 83 alla:	<u> </u>
	1) Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente e	
	legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato, con il proprio	
	difensore costituito nel giudizio di primo grado avv. Vincenzo Catalano, in	
	Napoli, alla Via V. d'Annibale n. 18, presso l'avv. Luca Coletta (studio	
	Falcone) (C.A.P. 80129), a mezzo del Servizio Postale con racc. n.	
	76403980176-0, mod. 23 L n. 76439302403-0 spedita in data 27/12/2010;	
	2) Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente e	
	legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in Benevento,	
3	presso la sede dell'Ente, alla Piazza Castello - Rocca dei Rettori (C.A.P.	
	82100), a mezzo del Servizio Postale con racc. n. 76403980175-9, mod. 23	
	L. n. 76439302402-9 spedita in data 27/12/2010	( <u>1</u>
	Avv. Enrico Soprano	
	Z 27 12 Mark 7 18	

Esprime pai	rere tavorevole circa la regolarità	tecnica della proposta.
1 11		Il Dirigente Settore Avvocatura (Avv. Vincenzo Catalano)
Esprime par Lì	rere favorevole circa la regolarità	i contabile della proposta,
a Apre	(Dott Clarata Docentin	Il Dirigente del Settore FINANZE E CONTROLLO ECONOMICO (dr. Filomena Lazazzera)

## LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi A voti unanimi

## DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n.210/010 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso dalla Metro Campania Nord Est srl c/ Provincia di Benevento con ricorso notificato il 30/12/010 dinanzi al Consiglio di Stato in S.G. in appello alla sentenza Tar Campania Sez. III n. 7219/010;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

(DncClaudicet/agelletti)eRALE	IL PRESIDENTE (Prof.Ing. Aniello Cimitile)
N. Desartifica che la presente deliberazione è stata giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U.	affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15
BENEVENTO 05 APR. 2011	
IL MESSO	IL SEGNETARIO GENERALE ((Dott. Claudio UCCELLETTI)
La suestesa deliberazione è stata affissa al contestualmente comunicata ai Capigruppo ai s 267.	l'Albo Pretorio in data 5 APR 2011 e ensi dell'art. 125 del T.U. – D.Lgs.vo 18.08.2000, n
	divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.
IÌ IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO	IL SEGRETARIO GENERALE
Si certifica che la presente deliberazione 18.08.2000, n. 267 il giorno	è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. – D.Lgs.vo
18.08.2000, n. 267 il giorno  Dichiarata immediatamente eseguibile (al Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione	
18.08.2000, n. 267 il giorno	rt. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267) (art. 134, comma3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n.
18.08.2000, n. 267 il giorno	rt. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267) (art. 134, comma3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n.
18.08.2000, n. 267 il giorno	rt. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267) (art. 134, comma3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n.
18.08.2000, n. 267 il giorno	rt. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267) (art. 134, comma3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. del
18.08.2000, n. 267 il giorno	rt. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267) (art. 134, comma3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. del
18.08.2000, n. 267 il giorno	rt. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267) (art. 134, comma3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n.  del  IL SEGRETARIO GENERALE  prot. n prot. n
18.08.2000, n. 267 il giorno	rt. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267) (art. 134, comma3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n.  del  IL SEGRETARIO GENERALE   prot. n prot. n prot. n prot. n prot. n prot. n
18.08.2000, n. 267 il giorno	rt. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267) (art. 134, comma3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n.  del  IL SEGRETARIO GENERALE  prot. n
18.08.2000, n. 267 il giorno	rt. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267) (art. 134, comma3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n.  del  IL SEGRETARIO GENERALE   prot. n prot. n prot. n prot. n prot. n prot. n